

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 044 DEL 16 LUGLIO 2013

OGGETTO: TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 14,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco PIEMONTESE.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 31 consiglieri e assenti n. 09.

ANFOSSI Patrizia		MONTORO Antonio	Assente
APICELLA Luigi		MORELLO Pablito	
BARAZZOTTO Vittorio		MOTTINO Costanza	Assente
BARRASSO Pietro		PANZANELLI Maurizio	
BETTIN Marco	Assente	PARAGGIO Amedeo	
BOTTA Sabato	Assente	PENNA Renzo	
CANUTO Edgardo		PIEMONTESE Francesco	
CASTAGNETTI Francesco		PIETROBON Roberto	
CHIOLA Rinaldo	Assente	PONZANA Fabrizio	
COMO Flavio		PORTA Lorenzo	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	
FARACI Giuseppe	Assente	RAISE Dorianò	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		ROSAZZA PRIN Federico	
GRANDIERI Andrea		SIMONE Nicola	
GREMMO Enrico		SIRAGUSA Diego	Assente
LEONE Sergio	Assente	TARTAGLINO Nicola	
MERLO Fabrizio	Assente	VARALDA Maurizio	
MONTELEONE Nicola		VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, MELLO RELLA, MILANI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 044 DEL 16.07.2013

TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Presa, Apicella.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Visto l'art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria di cui gli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del citato decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui "l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

Visto il comma 7 dell'art. 13 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con l'ulteriore condizione, valida per gli anni 2012 e 2013, che la suddetta detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Posto che il comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 prevede anche che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non possa superare l'importo massimo di euro 400 e che i comuni possano disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, con la conseguenza che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non

possa stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 dall'art. 4, comma 1-ter, lett. a) del D.L.02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, da cui sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Visto l'elenco suddetto e preso atto che il Comune di Biella è classificato come comune parzialmente montano;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l'altro, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che il Comune di Biella ha provveduto alla suddetta assimilazione con l'adozione del Regolamento Comunale sull'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 09/10/2012;

Posto che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014, l'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ha previsto, fra l'altro:

- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 1 (salvo modifiche successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 228/2012);
- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 23/4/2013;

Rilevato che il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire un equilibrio economico del Bilancio senza l'applicazione della suddetta imposta secondo il seguente schema:

CORRENTE	ENTRATE	SPESE
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	411.135,48	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria al netto dell'I.M.U.	19.076.812,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.943.475,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.940.173,00	
	31.371.595,48	
Disavanzo di amministrazione per copertura integrale a regime		
Fondo Svalutazione Crediti		915.175,00
Titolo 1 - Spese correnti		47.838.473,48
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		6.482.463,00
		55.236.111,48
Differenza da finanziare con il provento dell'I.M.U.		23.864.516,00

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che prima del voto sono usciti dall'aula i Consiglieri sigg.ri: Apicella e Monteleone;

Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 09 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Alleanza per l'Italia-Alleanza per Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Simone, Venier

DELIBERA

- di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:
 - aliquota ordinaria: 10,4 per mille;
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 3,7 per mille;
 - aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o altri istituti comunque denominati nonché per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 5,8 per mille, oltre detrazione di base come prevista ex lege in misura pari ad euro 200,00, esclusa la maggiorazione per figli;
 - aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 10,4 per mille (di cui 2,8 per mille quota Comune e 7,6 per mille quota Stato);
 - aliquota per i fabbricati non classificati nel gruppo catastale D costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 7,8 per mille;
 - aliquota per i fabbricati del gruppo catastale D costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 7,8 per mille (di cui 0,2 per mille quota Comune e 7,6 per mille quota Stato);
- di confermare per l'anno 2013 la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad euro 200,00, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superi l'importo massimo di euro 400;

3. di dare atto dell'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, prevista dall'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria.
-
-